

**MISURE URGENTI A SOSTEGNO DELLE COMUNITÀ E DEI TERRITORI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA  
COLPITI DAI RECENTI EVENTI EMERGENZIALI**

**RELAZIONE**

Il presente progetto di legge è finalizzato ad autorizzare la Regione ad attuare interventi straordinari e ad adottare misure di sostegno economico a favore dei cittadini, imprese, altri soggetti privati ed Enti locali dei territori della Regione Emilia-Romagna colpiti nel recente passato (e precisamente nei mesi di maggio e di luglio 2023) da eventi calamitosi (alluvione) e meteorologici (grandine).

Il progetto di legge è altresì espressione della volontà di consentire alla Regione di porre in essere e dare attuazione a misure di sostegno alle attività produttive operanti nel settore della pesca e della acquacoltura che a causa della eccessiva moltiplicazione e della diffusione invasiva del crostaceo *Callinectes sapidus*, ormai più comunemente noto come “Granchio blu”, hanno subito e stanno tuttora subendo gravi danni di natura economica sia in termini di perdite di produzione subite sia in termini di oneri di smaltimento del pescato non soggetto a commercializzazione.

**Esame dell’articolato**

**Articolo 1 - Finalità.**

La presente legge è finalizzata a sostenere le comunità ed i territori della Regione Emilia-Romagna colpiti dai recenti eventi emergenziali dettando allo scopo misure urgenti per fronteggiare le conseguenze derivanti dalle calamità naturali e dagli altri fenomeni meteorologici avversi che, a causa della loro eccezionale intensità, hanno determinato gravi danni a persone, beni ed attività, anche economiche.

**Articolo 2 - Misure finanziarie per i fondi oggetto di liberalità a sostegno dei cittadini, imprese, altri soggetti privati ed Enti locali colpiti dagli eventi alluvionali nel territorio emiliano-romagnolo nel mese di maggio 2023.**

Tale articolo autorizza la Giunta regionale promuovere, con propri atti, misure di sostegno nei territori colpiti dagli eventi alluvionali del maggio 2023, per cui è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei Ministri del 4 e del 23 maggio 2023. Beneficiari delle misure sono cittadini residenti che siano intestatari di veicoli danneggiati dai predetti eventi alluvionali; famiglie e persone dei medesimi territori, in particolari situazioni di fragilità economica e sociale; imprese o altri soggetti privati che operano nei medesimi territori e che hanno subito danni a causa dei predetti eventi; Enti locali delle aree interessate dagli eventi alluvionali per interventi straordinari relativi in particolare a beni immobili pubblici adibiti a scuole, ad impianti sportivi ed a strutture dedicate ad attività culturali e sociali. Per tali interventi la Regione può trasferire le necessarie risorse agli Enti locali ed alle Camere di Commercio che provvederanno alla loro realizzazione.

L'articolo prevede altresì che la Giunta regionale, con propri atti, definisca i criteri per il riparto delle risorse da assegnare alle misure di sostegno di cui al comma 1, sentita la competente Commissione Assembleare, e altresì stabilisca le condizioni e le modalità per la concessione dei contributi di cui al medesimo comma 1, anche nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato con riferimento agli indennizzi alle imprese danneggiate.

### **Articolo 3 - Disposizioni tributarie in materia di tassa automobilistica.**

Con la norma in oggetto la Regione vuole assicurare la massima tutela ai soggetti, residenti e/o con sede legale/operativa alla data del 1° maggio 2023 nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con Delibere del Consiglio dei Ministri del 4 maggio 2023 (Dichiarazione dello stato di emergenza) e del 23 maggio 2023 (Estensione dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 4 maggio 2023), che hanno subito un danneggiamento al proprio veicolo dovuto degli eventi eccezionali che si sono verificati sul territorio regionale nel mese di maggio 2023.

In particolare, le piogge eccezionali che hanno superato i massimi storici di precipitazioni hanno causato effetti alluvionali, provocando inondazioni di campi e strade, nonché smottamenti e frane.

Tenuto conto che tali fattori calamitosi hanno spesso causato la distruzione o il danneggiamento di un veicolo, con il presente articolo la Regione interviene rafforzando la normativa statale, che prevedeva all'art. 1 del D.L. 61/2023 la sola sospensione dei termini di versamento e la non ripetibilità di quanto già versato.

Con la norma proposta, infatti, viene stabilito che la tassa automobilistica versata nell'anno 2023 sia rimborsata, nel limite massimo di euro 1.000.000,00, ai soggetti, residenti e/o con sede legale/operativa alla data del 1° maggio 2023 nelle Province come sopra individuate, che abbiano subito il danneggiamento del veicolo e che abbiano annotato la demolizione dello stesso al Pubblico Registro Automobilistico entro la data del 20 novembre 2023.

### **Articolo 4 - Contributo straordinario agli enti locali colpiti dagli eventi meteorologici verificatisi nel luglio 2023.**

Tale articolo intende autorizzare la Regione Emilia-Romagna a concedere contributi straordinari in favore dei Comuni dei territori colpiti dagli eventi meteorologici verificatisi nel mese di luglio 2023, come individuati nell'allegato A, in riferimento ai quali sono stati dichiarati lo stato di crisi regionale con decreto del Presidente della Giunta regionale 27 luglio 2023, n. 122 e successivamente lo stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei ministri del 28 agosto 2023.

Il medesimo articolo prevede che i contributi di cui al comma 1 possano essere concessi nel limite massimo di euro 3.000.000,00 per l'esercizio finanziario 2023 e siano finalizzati a ristorare le imprese, i cittadini e gli altri soggetti privati che hanno sede, residenza, dimora principale, abituale o prevalente nei territori colpiti, per i danni subiti a causa dei predetti eventi.

La norma proposta prevede altresì che i criteri di ripartizione delle risorse tra i Comuni beneficiari e le modalità di concessione dei contributi siano stabiliti con delibera della

Giunta regionale, che definisce anche le condizioni per la concessione dei ristori alle imprese nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato .

**Articolo 5 - Interventi straordinari a sostegno delle imprese dell'acquacoltura a fronte dell'emergenza dovuta alla diffusione del "granchio blu".**

Con tale articolo si intende consentire alla Regione di porre in essere e dare attuazione a misure di sostegno alle attività produttive operanti nel settore della pesca e della acquacoltura che hanno subito e stanno tuttora subendo gravi danni di natura economica a causa della eccessiva moltiplicazione e della diffusione invasiva del crostaceo *Callinectes sapidus*, orma più comunemente noto come "Granchio blu".

Si tratta di una specie in grado di adattarsi perfettamente all'ambiente: resiste dai 3 ai 35 gradi, praticamente a ogni tipo di mare (o quasi), si adatta all'acqua dolce (tolleranza salinità inferiori al tre per mille) così come a quella salmastra, si riproduce molto velocemente, e molto velocemente cresce. Misura fino a 15 cm di lunghezza e 25 cm di larghezza, arriva fino a un chilo di peso e ha delle chele e delle zampe lunghe e forti che gli consentono di catturare rapidamente le prede e altrettanto rapidamente di muoversi.

Il Granchio Blu non appartiene al nostro ecosistema: è arrivato in Italia dall'Atlantico attraverso i cargo, ed è molto aggressivo. È considerato il «killer dei mari» perché è onnivoro: mangia vongole, cozze, crostacei, qualsiasi tipo di pesce si ritrovi a sua disposizione, in particolare gli avanotti (e cioè i pesci appena nati), e le uova, e rovina anche le reti dei pescatori, provocando un danno enorme, ambientale ed economico.

Gli operatori del settore risultano gravemente danneggiati dal crostaceo in questione, sotto un duplice profilo, più precisamente sia in termini di perdite di produzione subite sia in termini di oneri di smaltimento del pescato non soggetto a commercializzazione.

La Regione intende ora affrontare tale situazione di grave difficoltà adottando misure di sostegno di natura straordinaria.

In particolare, tale articolo intende consentire alla Regione di sostenere in via straordinaria il comparto dell'acquacoltura a fronte dei danni cagionati dalla diffusione invasiva del "granchio blu", mediante l'erogazione di contributi alle imprese titolari di concessioni di aree demaniali, nel limite massimo di euro 1.000.000,00 per l'esercizio 2023, per le perdite di produzione subite e per gli oneri di smaltimento del pescato non soggetto a commercializzazione (comma 1).

La norma prevede altresì che l'ammontare dei contributi, i criteri e le modalità di erogazione siano definiti con deliberazione della Giunta regionale, in conformità alla normativa europea relativa agli aiuti "de minimis" (comma 2).

**Articolo 6 - Disposizioni finanziarie.**

L'articolo detta disposizioni finanziarie a copertura dei oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 2, 3, 4 e 5, demandando alla Giunta regionale di provvedere, con propri atti, alle variazioni di bilancio che si rendono necessarie.

**Articolo 7 - Entrata in vigore**

Tale articolo prevede che la legge proposta entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna telematico (BURERT).

**Art. 1**  
Finalità

1. La presente legge è finalizzata a sostenere le comunità ed i territori della Regione Emilia-Romagna colpiti dai recenti eventi emergenziali, dettando allo scopo misure urgenti per fronteggiare le conseguenze derivanti dalle calamità naturali e dagli altri fenomeni meteorologici avversi che, a causa della loro eccezionale intensità, hanno procurato gravi danni a persone, beni ed attività, anche economiche.

**Art. 2**

Misure finanziarie per i fondi oggetto di liberalità a sostegno di cittadini, imprese, altri soggetti privati ed Enti locali colpiti dagli eventi alluvionali nel territorio emiliano-romagnolo nel mese di maggio 2023

1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a promuovere misure di sostegno nei territori colpiti dagli eventi alluvionali del maggio 2023, per cui è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei Ministri del 4 e del 23 maggio 2023, a favore:

- a) dei cittadini residenti che siano intestatari di veicoli danneggiati dai predetti eventi alluvionali;
- b) delle famiglie e delle persone, residenti o con dimora principale, abituale o prevalente nei medesimi territori, in particolari situazioni di fragilità economica e sociale;
- c) delle imprese o altri soggetti privati che operano nei medesimi territori e che hanno subito danni a causa dei predetti eventi;
- d) degli Enti locali delle aree interessate dagli eventi alluvionali per interventi straordinari relativi in particolare a beni immobili pubblici adibiti a scuole, ad impianti sportivi ed a strutture dedicate ad attività culturali e sociali.

2. Per le misure di cui al comma 1 la Regione può trasferire le necessarie risorse agli Enti locali ed alle Camere di Commercio affinché provvedano alla loro realizzazione.

3. La Giunta regionale, con propri atti, stabilisce criteri, condizioni e modalità:

- a) per il riparto delle risorse da destinare alle misure di sostegno di cui al comma 1, sentita la competente Commissione Assembleare;
- b) per la realizzazione degli interventi di cui al medesimo comma 1, definendo altresì le condizioni per la concessione degli indennizzi alle attività economiche nel rispetto della normativa europea in materia degli aiuti di Stato.

**Art. 3**

Disposizioni tributarie in materia di tassa automobilistica

1. Ai soggetti, intestatari o utilizzatori di veicoli, residenti o aventi sede legale o operativa al 1° maggio 2023 nei territori colpiti dagli eventi alluvionali del maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei Ministri del 4 e del 23 maggio 2023, è

riconosciuto, su istanza di parte, il diritto al rimborso della tassa automobilistica, versata nell'anno di imposta 2023, qualora abbiano consegnato il veicolo per la demolizione, in conseguenza dei danni subiti dall'alluvione, a un centro autorizzato o ad un concessionario auto entro il 20 novembre 2023 e l'annotazione della radiazione del veicolo stesso risulti trascritta al Pubblico Registro Automobilistico entro la medesima data.

#### **Art. 4**

**Contributo straordinario agli enti locali colpiti dagli eventi meteorologici verificatisi nel luglio 2023**

1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a concedere contributi straordinari a favore dei Comuni (compresi nell'allegato A parte integrante) dei territori colpiti dagli eventi meteorologici verificatisi nel mese di luglio 2023, in riferimento ai quali sono stati dichiarati lo stato di crisi regionale con decreto del Presidente della Giunta regionale 27 luglio 2023, n. 122 e successivamente lo stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei ministri del 28 agosto 2023.

2. I contributi di cui al comma 1 possono essere concessi nel limite massimo di euro 3.000.000,00 per l'esercizio finanziario 2023 e sono finalizzati ad assicurare il sostegno economico alle imprese, ai cittadini ed agli altri soggetti privati, che hanno sede, residenza, dimora principale, abituale o prevalente nei territori colpiti, per i danni subiti a causa dei predetti eventi.

3. I criteri di ripartizione delle risorse tra i Comuni beneficiari e le modalità di concessione dei contributi sono stabiliti con delibera della Giunta regionale che definisce altresì le condizioni per la concessione delle misure di sostegno a favore delle imprese nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

#### **Art. 5**

**Interventi straordinari a sostegno delle imprese dell'acquacoltura a fronte dell'emergenza dovuta alla diffusione del "granchio blu"**

1. Al fine di sostenere in via straordinaria il comparto dell'acquacoltura a fronte dei danni cagionati dalla diffusione invasiva del "granchio blu", la Regione può concedere contributi alle imprese titolari di concessioni di aree demaniali, nel limite massimo di euro 1.000.000,00 per l'esercizio 2023, per le perdite di produzione subite e per gli oneri di smaltimento del pescato non soggetto a commercializzazione.

2. L'ammontare degli aiuti, i criteri e le modalità di erogazione sono definiti con deliberazione della Giunta regionale, nel rispetto della disciplina europea relativa agli aiuti "de minimis".

#### **Art. 6**

**Disposizioni finanziarie**

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2 la Regione farà fronte mediante l'istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli, nell'ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata dalle risorse trasferite, con specifico vincolo di destinazione e nel limite dell'importo versato, dall'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, dalla stessa introitate tramite la raccolta fondi "Un aiuto per l'Emilia-Romagna" in cui confluiscono i proventi derivanti da pubbliche sottoscrizioni.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 3, 4 e 5 rispettivamente nel limite massimo di euro 1.000.000,00, euro 3.000.000,00 ed euro 1.000.000,00, per l'esercizio finanziario 2023, la Regione farà fronte mediante la riduzione degli stanziamenti autorizzati dalla legge regionale 27 dicembre 2022, n. 25 (Bilancio di Previsione della Regione Emilia-Romagna 2023-2025) nell'ambito della Missione 20 - Fondi e accantonamenti, Programma 1 - Fondo di riserva.

3. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendono necessarie per l'attuazione dei commi 1 e 2 del presente articolo.

## **Art. 7**

### **Entrata in vigore**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna telematico (BURERT).

### **Allegato A (parte integrante)**

(fonte: Relazione preliminare. Redatta da Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile-ARPAE -SIMC Centro Funzionale-Settore difesa del Territorio. Con il contributo delle Amministrazioni Provinciali, delle Amministrazioni Comunali e degli enti gestori delle infrastrutture strategiche e delle reti di servizio, delle strutture operative, dei Consorzi di Bonifica).

ECCEZIONALI AVVERSITÀ ATMOSFERICHE, TEMPORALI, GRANDINE, VENTO/DOWNBURST E CONSEGUENTI DANNI CHE SI SONO VERIFICATI NEL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI PARMA, REGGIO EMILIA, MODENA, BOLOGNA, FERRARA, RAVENNA E FORLÌ CESENA DAL 22 AL 25 LUGLIO 2023

#### **MODENA:**

1) Bastiglia 2) Bomporto, 3) Camposanto 4) Carpi, 5) Castelfranco Emilia, 6) Castelnuovo Rangone, 7) Cavezzo, 8) Concordia sulla Secchia, 9) Finale Emilia, 10) Fiorano modenese, 11) Formigine, 12) Frassinoro, 13) Maranello, 14) Medolla, 15) Mirandola, 16) Modena, 17) Montese, 18) Nonantola, 19) Novi di Modena, 20) Palagano, 21) Pavullo nel Frignano, 22) Pievepelago, 23) Ravarino, 24) San Cesario sul Panaro, 25) San Felice sul Panaro, 26) San Possidonio 27) San Prospero, 28) Spilamberto, 29) Zocca.

#### **FERRARA:**

1) Argenta, 2) Bondeno, 3) Cento, 4) Codigoro, 5) Ferrara, 6) Ostellato, 7) Poggio Renatico, 8) Porto Garibaldi, 9) Portomaggiore, 10) Riva del Po, 11) Terre del Reno, 12) Tresignana.

#### **REGGIO EMILIA:**

1) Albinea, 2) Baiso, 3) Bibbiano, 4) Brescello, 5) Cadelbosco, 6) Carpineti, 7) Guastalla, 8) Luzzara, 9) Quattro Castella, 10) Reggio Emilia, 11) Reggiolo, 12) Rolo, 13) Sant'Ilario d'Enza, 14) Toano.

#### **PARMA:**

1) Montechiarugolo, 2) Polesine Zibello.

#### **BOLOGNA:**

1) Anzola, 2) Baricella, 3) Bentivoglio, 4) Borgo Tossignano, 5) Calderara di Reno, 6) Casalecchio di Reno, 7) Casalfiumanese, 8) Castello d'Argile, 9) Crevalcore, 10) Galliera, 11) Granarolo, 12) Imola, 13) Loiano, 14) Malalbergo, 15) Medicina, 16) Molinella, 17) Monghidoro, 18) Monzuno, 19) Pianoro, 20) San Benedetto Val di Sambro, 21) San Giorgio di Piano, 22) , San Giovanni in Persiceto, 23) San Lazzaro di Savena, 24) San Pietro in Casale, 25) Sasso Marconi, 26) Valsamoggia, 27) Vergato, 28) Zola Predosa.

RAVENNA:

1) Alfonsine, 2) Bagnacavallo, 3) Brisighella, 4) Cervia, 5) Conselice, 6) Faenza, 7) Fusignano, 8) Lugo, 9) Massa Lombarda, 10) Ravenna, 11) Russi.

FORLÌ'-CESENA:

1) Forlì, 2) Forlimpopoli.